
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ordinanza con cui il tribunale decide una controversia elettorale, appello: forma e termini

L'appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall'[art. 702 quater c.p.c.](#) (di "trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione"), sicchè la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine. La tesi secondo cui si applicherebbe del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 9, che prevede la decorrenza del termine ex art. 702 quater "dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente" (di cui del medesimo art. 22, comma 6), è infondata, applicandosi tale disposizione soltanto all'impugnativa proposta da "ogni altro cittadino elettore o diretto interessato" e, quindi, soltanto da chi non è stato parte del giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.2.2016, n. 3333

...omissis...

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 16-24 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. zzzzzz il quale aveva agito nella qualità di primo dei non eletti all'Assemblea regionale Siciliana per la lista "z. e la sua decadenza dalla carica di deputato regionale, perchè, essendo

impiegata della Regione a tempo determinato, a suo avviso, non poteva usufruire dell'aspettativa per il mandato elettorale.

Il gravame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza 20 giugno 2015.

La Corte ha premesso che il procedimento era stato trattato nella forma del rito sommario di cognizione; che, ai fini dell'impugnazione, si applicava l'art. 702 quater c.p.c., a norma del quale l'appello dev'essere introdotto, con atto di citazione e non con ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di primo grado; che, nel caso - come quello in esame - in cui l'impugnazione sia proposta con ricorso, l'interessato è tenuto anche a notificarlo alla controparte entro il predetto termine; quindi, ha ritenuto che, essendo il provvedimento impugnato stato comunicato dal cancelliere in copia integrale al sig. C. in data 24 ottobre 2014, l'appello proposto con ricorso era tardivo, in quanto depositato il 17 novembre 2014 ma notificato il 23 dicembre 2014.

Il sig. L. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi, cui si oppone la sig.ra L. con controricorso.

Motivi delle decisioni

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 22, comma 9, per avere ritenuto che il termine per proporre appello, in materia elettorale, sia di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale, anziché, come previsto dal citato comma 9, dall'ultimo giorno dalla pubblicazione - che non vi era stata - del dispositivo dell'ordinanza impugnata nell'albo dell'ente, con la conseguenza che l'appello era tempestivo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del citato D.Lgs., per avere ritenuto che il gravame debba essere proposto con citazione, anziché con ricorso, come previsto per l'atto introduttivo del processo di primo grado, forma più consona alla natura e alla finalità pubblicistica delle controversie elettorali.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui l'appello avverso l'ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (di "trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione"), sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine (v., in materia elettorale, Cass. n. 18022/2015 e, di riconoscimento della protezione internazionale, Cass. n. 14502 e 26326/2014). La tesi secondo cui si applicherebbe del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 9, che prevede la decorrenza del termine ex art. 702 quater "dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente" (di cui del medesimo art. 22, comma 6), è infondata, applicandosi tale disposizione soltanto all'impugnativa proposta da "ogni altro cittadino elettore o diretto interessato" e, quindi, soltanto da chi non è stato parte del giudizio (v. Cass. n. 21477/2013 in motiv.), e non è questo il caso.

Gli altri motivi, concernenti il merito della domanda, sono assorbiti.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 6600,00, di cui Euro 6400,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.